

## **Comunicazione ai Fornitori**

II DIRIGENTE DELLA UNITA .ORGANICA FINANZIARIA CONTABILE

### **INFORMA:**

**A partire dal 1 GENNAIO 2015, è entrato in vigore lo "split payment" o "scissione dei pagamenti", introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).**

Il comma su citato ha introdotto l'articolo 17-ter al DPR 633/72, "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", il quale prevede:

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Le **regole ed i meccanismi di attuazione** delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti sono indicati nel **Decreto del MEF del 23 gennaio 2015**.

Il Decreto chiarisce che in base al meccanismo dello split payment **le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori**. Il decreto precisa tra l'altro che **la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data**.

La [Relazione allegata al Decreto](#), specifica che in merito all'esigibilità dell'imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Per quanto riguarda gli **obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori**, l'articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi **devono emettere regolarmente la fattura** con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 **apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima**.

In adempimento del nuovo disposto legislativo, gli uffici della U.O.F.C. servizio Ragioneria provvedono al pagamento degli acquisti di beni e servizi secondo le modalità tecniche previste dalla

normativa, trattenendo l'importo dell'iva esposta in fattura ai fini del versamento della medesima all'Erario.

**Il 10 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [Circolare 1/E del 09/02/2015](#) con i primi chiarimenti per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.**

*Si ringrazia per l'attenzione.*

12/02/2015

*Dirigente responsabile U.O.F.C  
DOTT. T. RICCIO*